

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione
"M&C S.p.A.", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La sede della Società è in Torino.

La sede potrà essere trasferita, purché in Italia, con
delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Società ha sede secondaria operativa in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire,
modificare o sopprimere in Italia ed all'estero sedi
secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie,
dipendenze di ogni genere.

Articolo 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

- l'assunzione sia diretta sia indiretta di partecipazioni in altre società o enti, italiani o esteri, quotati o non quotati; il finanziamento ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società o enti nei quali partecipa;
- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma a società di capitali facenti parte del Gruppo di appartenenza;
- l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione e il collocamento di azioni, obbligazioni, quote di organismi collettivi di investimento e qualsivoglia ulteriore strumento finanziario, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati, quotati o non quotati, così come

individuati in base alle norme di legge e/o di regolamento pro-tempore vigenti;

- la fornitura di servizi amministrativi e commerciali in genere, di assistenza tecnica, commerciale e industriale alle imprese partecipate, la realizzazione di studi e ricerche di mercato anche per conto terzi, con esclusione di qualsiasi attività di natura professionale.

La Società potrà svolgere, direttamente o indirettamente, ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare ritenuta utile per il raggiungimento dello scopo sociale ivi comprese quelle comunque ad esse collegate sotto il profilo sia produttivo che finanziario; nonché quelle relative alla commercializzazione, al noleggio, alla pubblicità e alla diffusione dei prodotti dei vari settori interessati, siano essi beni di consumo, macchine, attrezzature o impianti.

La società potrà inoltre procedere all'acquisto, alla vendita, alla permuta e, in genere, alla gestione e alla conduzione di immobili; potrà stipulare o assumere mutui fondiari o ipotecari; essa potrà altresì prestare avalli, fidejussioni e garanzie sia reali sia personali nel rispetto delle normative pro-tempore vigenti.

La Società potrà effettuare la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentiti dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, vigenti pro-tempore.

E' vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale

nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, ogni altra attività oggetto di diversa privativa di Legge, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.

Articolo 4 - Durata della Società

La durata della Società è stabilita a tutto il 31 dicembre 2050.

Potrà essere prorogata, una o più volte, mediante deliberazione dell'Assemblea, senza che ciò possa dar luogo al diritto di recesso dalla Società.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è determinato in Euro 80.000.000,00 (ottantamiliardi virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 474.159.596 (quattrocentosettantaquattromilioni centocinquantanovemila cinquecentonovantasei) azioni ordinarie.

Le azioni non hanno valore nominale.

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti del 31 gennaio 2017 ha deliberato un aumento di capitale sociale a pagamento di massimi Euro 30.555.393,30 (trentamiliardi cinquecentocinquantacinquemila trecentonovantatre virgola trenta) da eseguirsi entro il 30 settembre 2017 mediante emissione di massimo numero 203.702.622 azioni ordinarie prive del valore nominale.

Qualora entro il 30 settembre 2017 l'aumento di capitale non risultasse interamente sottoscritto, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni effettuate entro tale termine, conformemente a quanto previsto dall'art. 2439, comma 2, del co-

dice civile.

Le azioni sono indivisibili. In caso di comproprietà, i diritti dei contitolari sono esercitati da un rappresentante comune. Esse sono nominative e non potranno essere convertite al portatore anche nel caso in cui la Legge lo consenta.

Possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi, nell'ambito di quanto consentito dalla Legge.

Articolo 6 - Obbligazioni

Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di Legge. La competenza per l'emissione di obbligazioni ordinarie è attribuita al Consiglio di Amministrazione.

L'emissione di obbligazioni convertibili o con warrant è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale provvede altresì a determinare il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2420-bis Codice Civile e dalle altre disposizioni di Legge applicabili. L'Assemblea può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto dall'art. 2420-ter Codice Civile e dalle altre disposizioni di Legge applicabili.

Articolo 7 - Aumento del capitale

Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante conferimenti di denaro, beni, crediti e/o complessi aziendali, ovvero a titolo gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve e/o di altri fondi disponibili.

Ove le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, il diritto di opzione spettante agli aventi diritto sulle azioni di nuova emissione può essere escluso, ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò risulti confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata del controllo contabile della Società.

Articolo 8 - Riduzione del Capitale

L'Assemblea degli Azionisti può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione agli aventi diritto o a gruppi di essi di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia compartecipazione, il tutto nei limiti previsti dagli articoli 2327 e 2413 Codice Civile e con rispetto del diritto alla parità di trattamento.

Articolo 9 - Recesso

Il recesso potrà essere esercitato dagli aventi diritto nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

Non compete tuttavia il diritto di recesso a coloro che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Chi intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Società corredata della certificazione di ap-

partenenza al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione per le azioni per le quali esercita il recesso, depositate presso un intermediario abilitato con vincolo di indisponibilità finalizzato al recesso.

Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società alla data in cui è stata ricevuta la raccomandata A.R. inviata dal recedente a norma del terzo comma del presente articolo, fermo quanto disposto dall'art. 2437-bis, terzo comma, Codice Civile.

Articolo 10 - Assemblea

L'Assemblea degli Azionisti è ordinaria e straordinaria e, qualora il Consiglio ne ravvisi l'opportunità, si tiene in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369, comma primo, del Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria è convocata nei casi e con le modalità previste dalla Legge e ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ma comunque almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine può essere prorogato sino a centottanta giorni, ove ricorrano le condizioni di Legge.

L'Assemblea è altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di coloro che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, nei limiti di quanto previsto all'art. 2367, ultimo comma, Codice Civile, ovvero dal Collegio Sindacale.

Se il Consiglio di Amministrazione, oppure in sua vece il Collegio Sindacale non provvede, il tribunale, sentiti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Colle-

gio Sindacale, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, convoca l'Assemblea mediante proprio provvedimento designando la persona che deve presiederla.

L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel territorio nazionale, mediante avviso, su uno dei seguenti quotidiani: "Il Sole 24 ORE", "La Repubblica", il "Corriere della Sera", "Finanza & Mercati", "M&F" secondo i termini e le modalità previste dalla normativa vigente. L'Assemblea ordinaria potrà assumere le deliberazioni richieste dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.

Articolo 11 - Intervento in Assemblea

Il diritto di intervento in Assemblea e di delega è regolato dalla normativa applicabile.

La delega può essere notificata alla Società a mezzo posta elettronica certificata entro l'inizio dei lavori assembleari all'indirizzo che verrà indicato nell'avviso di convocazione.

La partecipazione in Assemblea ed il voto con mezzi elettronici sono consentiti quando siano previsti nell'avviso di convocazione con indicazione delle modalità e dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea.

Articolo 12 - Presidenza e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in

caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

Il Presidente è assistito da un Segretario che è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, in sua assenza, rinunzia o impedimento, da persona designata dall'Assemblea.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Articolo 13 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di Legge e tenendo presente la Procedura adottata dalla Società per le Operazioni con Parti Correlate.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre a nove componenti che durano in carica per tre esercizi o per il minor termine deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili. L'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimarrà fermo fino a sua diversa deliberazione.

Agli Azionisti di minoranza è riservata la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa appli-

cabile.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile; gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino complessivamente meno del 20% del capitale sociale, potranno presentare liste contenenti non più di tre candidati.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione prescritta dalla normativa vigente in materia di equilibrio fra i generi.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare, o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena

di ineleggibilità.

Unitamente alla presentazione della lista, e nello stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ed eventualmente dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

Eventuali incompletezze od irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione. Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere.

re meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

Qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a) e b) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti appartenente al genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista appartenente al genere meno rappresentato, nel rispetto dei requisiti di legge. In mancanza l'assemblea integra l'organo amministrativo con le maggioranze di legge assicurando il rispetto dei requisiti di legge.

Tutti i Consiglieri eletti dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti ne determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di Amministratori inferiore al numero determinato dall'Assemblea, l'Assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a mancare uno o più Amministratori, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile, assicurando il rispetto dei requisiti applicabili. Agli Amministratori oggetto di co-optazione è consentito, in deroga all'art. 2390 del Codice Civile, di assumere altri incarichi.

Articolo 15 - Presidente e Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza, tra i suoi componenti il Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della nomina.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dall'Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere anziano di età. Il Consiglio può altresì nominare un Segretario, anche estraneo al Consiglio stesso.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri; coordina inoltre i lavori del Consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei partecipanti ed i risultati delle votazioni.

Articolo 16 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società.

Può compiere qualsiasi atto ritenga opportuno per il raggiungimento dello scopo sociale, sia di ordinaria, sia di straordinaria amministrazione, niente escluso e niente eccettuato, tranne ciò che dalla legge o dal presente statuto è riservato inderogabilmente alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può pertanto deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell'ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente posseduta o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può, entro i limiti di legge, delegare le proprie attribuzioni determinando il contenuto ed i limiti della delega, ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, nonché ad uno o più dei suoi componenti, eventualmente con la qualifica di Amministratori Delegati, attribuendo loro individualmente o collettivamente, la firma sociale. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo sono necessari la presenza ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio può inoltre nominare Direttori Generali,

previo accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità normativamente prescritti, designandoli anche fra i componenti del Consiglio, determinandone i poteri. Il difetto dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dalla carica.

Il Consiglio può inoltre nominare Procuratori, con firma individuale o collettiva, determinandone i poteri e le attribuzioni, nonché mandatarî in genere per determinati atti o categorie di atti.

La nomina dei Direttori, Vice Direttori e Procuratori con la determinazione delle rispettive retribuzioni e attribuzioni può anche essere dal Consiglio delegata al Presidente o chi ne fa le veci, agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali.

Il Consiglio può costituire al proprio interno comitati con funzioni consultive e propositive su specifiche materie, determinandone le attribuzioni e le facoltà.

Il Consiglio di Amministrazione vigila, inoltre, affinché il Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

Articolo 17 - Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società.

La rappresentanza legale è inoltre affidata al Vice Presidente, agli Amministratori Delegati, disgiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti singolarmente, congiun-

tamente con altro soggetto avente poteri abbinati, negli altri casi.

Articolo 18 - Adunanza e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede legale, sia altrove, in Italia o all'estero, di norma trimestralmente, tutte le volte che il Presidente (o chi ne fa le veci) lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale o da un componente del medesimo.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente (o chi ne fa le veci) mediante avviso spedito con lettera raccomandata (ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica) a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale almeno 4 (quattro) giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la convocazione può essere effettuata da un membro effettivo del Collegio Sindacale o dal Collegio stesso.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i suoi membri e tutti i componenti del Collegio Sindacale ovvero

quando, in presenza comunque della maggioranza dei consiglieri e dei sindaci, gli assenti siano stati previamente informati della riunione ed abbiano chiesto di giustificare la loro assenza, rinunciando così ad obiettare sulla tardività o mancanza della convocazione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei partecipanti fermo il rispetto della Procedura per le Operazioni con Parti Correlate. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Consigliere astenuto si considera partecipante alla riunione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza nè per corrispondenza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell' adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documen-

tazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il Presidente della riunione.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dal Presidente stesso.

Articolo 19 - Obblighi di informativa

Gli Amministratori devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, oppure, qualora particolari esigenze di tempestività lo rendano preferibile, anche in via diretta, in forma scritta o verbale e/o telefonicamente sull'attività svolta e su quant'altro richiesto dalla legge.

Articolo 20 - Compensi del Consiglio di Amministrazione

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Amministratori Delegati è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e comunque nel

rispetto della normativa applicabile.

L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 21 - Soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Fino a che le azioni della Società siano quotate su un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, delibera, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti - arrotondato per eccesso all'unità superiore -, in merito alla nomina del soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il Dirigente), in conformità alle disposizioni di cui all'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il quale dovrà possedere un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria.

Inoltre, non possono essere nominati alla carica di Dirigente e, se già nominati, decadono dall'incarico medesimo, coloro che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Il compenso spettante al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari è stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari esercita i poteri e le competenze a lui attribuiti in conformità a quanto previsto dall'art. 154-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dalle re-

lative disposizioni regolamentari di attuazione.

Articolo 22 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Agli Azionisti di minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di un supplente.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti composte da due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed, in ciascuna sezione, i candidati sono elencati in ordine progressivo. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere in ciascuna sezione candidati appartenenti ad entrambi i generi.

Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella diversa percentuale che venisse determinata a sensi di legge o di regolamento, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto entro il termine e con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Nessun Azionista può presentare o concorrere a presenta-

re, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco effettivo in altre cinque società o enti, i cui titoli siano ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato iscritto nell'elenco previsto dagli articoli 63 e 67 del D.Lgs. 58/98, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile o che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti ai sensi di legge o di regolamento.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti vigenti per i componenti del Collegio Sindacale.

Le liste sono altresì accompagnate da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e

controllo ricoperti in altre società.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno l'esclusione del nominativo del candidato dalla lista messa in votazione.

All'elezione dei componenti il Collegio Sindacale si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e un supplente;

2. dalla lista degli Azionisti di minoranza rappresentata dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, l'altro componente effettivo e l'altro componente supplente;

3. in caso di presentazione di una sola lista, tutti i Sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

Qualora l'applicazione della procedura di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) non consenta il rispetto dell'equilibrio fra i generi prescritto dalla normativa vigente, l'ultimo eletto della sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decade ed è sostituito dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In mancanza l'assemblea integra il Collegio Sindacale con le maggioranze di legge, assi-

curando il rispetto del requisito.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato della lista degli Azionisti di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di presentazione di una sola lista, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato alla carica di Sindaco effettivo e-
lencato al primo posto in tale lista.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statu-
tariamente richiesti il Sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra prioritariamente il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato assicurando il rispetto dei re-
quisiti di legge e di Statuto, tenendo specificamente conto dell'obbligo di equilibrio tra i generi.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi an-
che con mezzi di telecomunicazione nel rispetto delle se-
guenti condizioni:

- a) che sia consentito ai partecipanti di visionare, rice-
vere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- b) che sia consentita la partecipazione in tempo reale
alla discussione nel rispetto del metodo collegiale.

Le riunioni si tengono nel luogo in cui si trova il Pre-
sidente o, in sua assenza, il Sindaco anziano di età.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presi-
dente, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministra-
zione e il Comitato Esecutivo. Il potere di convocazione
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo
può essere esercitato individualmente da ciascun compo-
nente il Collegio Sindacale; quello di convocazione

dell'Assemblea da almeno due componenti il Collegio Sindacale.

Articolo 23 - Revisione Legale

La revisione legale dei conti è esercitata a norma di Legge.

Articolo 24 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 25 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti, risultanti dal bilancio della Società sono destinati come segue:

- a) una quota pari al 5% (cinque per cento), è destinata a riserva legale fino a che la stessa abbia raggiunto la misura di un quinto del capitale sociale;
- b) l'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera sulla destinazione degli utili residui dopo l'accantonamento a riserva legale.

Articolo 26 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi avviene nei modi e nei termini fissati dalla deliberazione assembleare che dispone la distribuzione dell'utile agli aventi diritto.

I dividendi non riscossi entro i cinque anni successivi al giorno in cui sono divenuti esigibili, si prescrivono a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

Nel rispetto dei disposti dell'art. 2433-bis Codice Civile, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dal citato articolo.

Articolo 27- Domicilio degli Azionisti

Il domicilio degli Azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Articolo 28 - Scioglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

In particolare è causa di scioglimento della società non aver investito il 50% dell'attivo entro 36 mesi a far data dal 1° luglio 2011.

Articolo 29 - Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge.